



# DECRETO SOSTEGNI BIS E NOVITA' DEL PERIODO

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

**i Webinar**

*by Directio*

WEBINAR > FOCUS FISCALE

*A cura dell'ODCEC di Torino*

01/06/2021

# I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

## Introduzione

L'articolo 1 del D.L. 73/2021 ha reintrodotta l'erogazione di diversi contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione di avere la partita iva non cessata alla data di pubblicazione del presente decreto, ossia al 26 maggio 2021, allo scopo di indennizzare tutti i soggetti economici che sono stati danneggiati dalla pandemia da Covid-19 nel corso dell'anno 2020.

Di fatto è stata ampliata la platea dei beneficiari, grazie anche all'introduzione di alcuni nuovi contributi, da combinare tra di loro secondo meccanismi che per alcuni verranno definiti con appositi decreti.

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ORDINARIO

## **Soggetti destinatari**

I commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono l'erogazione di un ulteriore contributo automatico (o il cui credito in compensazione per cui si è optato in precedenza verrà riconosciuto automaticamente), in misura pari a quanto già erogato dal precedente Decreto Sostegni, a favore di coloro i quali avevano presentato l'apposita istanza entro il 28 maggio ed hanno ottenuto il riconoscimento dello stesso.

La scadenza per l'invio delle domande riferite al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 1 del D.L. 41/2021 scadeva il 28 maggio 2021. Tutti coloro i quali, alla presente data, avevano inoltrato la domanda, anche se l'accredito deve ancora avvenire, riceveranno in automatico il 100% del contributo già richiesto.

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## Soggetti destinatari

I commi da 5 a 13 dell'articolo 1 introducono un nuovo credito d'imposta riproponendo il medesimo meccanismo di funzionamento del contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni, ma prendendo in considerazione il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, da confrontare con il periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Il presente contributo è alternativo al precedente, pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia già ricevuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3, potrà solamente ricevere un ulteriore contributo a "conguaglio" se il secondo contributo risultasse più vantaggioso rispetto al precedente.

I soggetti destinatari non devono avere realizzato ricavi o compensi nel secondo anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto superiori a 10 milioni di euro.

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021, a eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva per la prosecuzione dell'attività di soggetto deceduto;
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis")
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## Requisiti

Occorre verificare che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 .

La verifica di tale requisito non deve essere effettuata per i soggetti che hanno aperto la partita iva dopo il 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda l'identificazione delle operazioni da prendere in considerazione, occorre fare riferimento a quanto già stabilito in relazione al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni).

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## Requisiti

Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi, si procede con la determinazione delle medie mensili degli stessi. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021, non devono considerare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell'operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.

Conseguentemente il fatturato medio mensile non potrà essere calcolato su 12 mesi ma prendendo in considerazione solo i mesi successivi da quello in cui è stata aperta la partita Iva.

Va pertanto conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva.

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## L'ammontare del contributo

L'ammontare del contributo (per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni) è determinato applicando le seguenti percentuali al calo del fatturato, la quale varia in funzione dell'ammontare di ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 secondo le seguenti fasce:

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## **L'ammontare del contributo**

Dal momento che tale contributo è alternativo al contributo di cui ai commi da 1 a 3, per il contribuente, già destinatario del contributo del Decreto Sostegni, l'ammontare del contributo a conguaglio spettante dovrà essere soggetto alla presentazione di apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data in cui verrà pubblicato il provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora, dalla presentazione dell'istanza, non dovesse emergere alcuna differenza a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate non darà seguito alla nuova richiesta.

Se invece, dalla nuova richiesta dovesse emergere una differenza negativa, in ogni caso nulla dovrà essere restituito dal contribuente in riferimento ai precedenti accrediti ricevuti (ovviamente purchè correttamente spettanti).

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## L'ammontare del contributo

L'ammontare del contributo (per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni) è determinato applicando le seguenti percentuali al calo del fatturato, la quale varia in funzione dell'ammontare di ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 secondo le seguenti fasce:

- 90% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
- 70% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## Modalità di erogazione

Anche in questo caso, in linea con quanto previsto dal Decreto “Sostegni”, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo a fondo perduto spettante mediante:

- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- riconoscendo un credito d’imposta di pari valore, da utilizzare in compensazione.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

# IL CONTRIBUTO CON PERIODO ANOMALO

## Caratteristiche del contributo

Il contributo di cui al comma 5:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

# IL CONTRIBUTO REDDITUALE

## **Soggetti destinatari**

I commi da 16 a 24 dell'articolo 1, al fine di indennizzare coloro i quali non sono risultati destinatari degli altri contributi a fondo perduto, introducono un ultimo contributo, con un meccanismo di calcolo differente, che prende a riferimento il risultato economico di esercizio.

Nel caso in cui quest'ultimo, calcolato per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 (al netto dei contributi ricevuti), risulti inferiore a quello conseguito nell'esercizio precedente (secondo una percentuale che ancora deve essere definita), potrà essere preso a base di calcolo per la determinazione dell'aiuto spettante.

I soggetti destinatari non devono avere realizzato ricavi o compensi nel secondo anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto superiori a 10 milioni di euro.

# IL CONTRIBUTO REDDITUALE

## Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021, a eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva per la prosecuzione dell'attività di soggetto deceduto;
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis")
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir

# IL CONTRIBUTO REDDITUALE

## Modalità di erogazione

Anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo a fondo perduto spettante mediante:

- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- riconoscendo un credito d'imposta di pari valore, da utilizzare in compensazione.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Occorrerà presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

# IL CONTRIBUTO REDDITUALE

## Caratteristiche del contributo

Il contributo di cui al comma 5:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

## **Credito d'imposta per le imprese operanti nel settore turistico-ricettivo**

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo.

Non variano però le condizioni per beneficiarne, per cui il credito spetta a condizione che le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (quindi per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 rispetto agli stessi dell'anno 2020).

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

## **Credito d'imposta per soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico**

Il comma 2 dell'articolo 4 reintroduce il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi da gennaio a maggio 2021, a suo tempo già previsto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il credito compete in relazione ai canoni corrisposti per l'utilizzo degli immobili destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, agricola, all'esercizio di arti e professioni.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

## Nuove caratteristiche

Il bonus compete sino alla mensilità di maggio 2021, previa verifica delle seguenti condizioni:

- conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021, indipendentemente dalla sussistenza o meno della contrazione dei ricavi o dei compensi.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

## Misura del credito

Il credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde:

- al 60% del canone, se si tratta di contratti di locazione
- al 30% del canone nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi dell'immobile strumentale.

Il credito matura nel rispetto del principio di cassa. Pertanto, l'utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone a cui lo stesso si riferisce.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

## Utilizzo del credito

Circa l'utilizzo del credito, come nelle edizioni precedenti, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, questo può avvenire:

- in compensazione orizzontale ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI

## Caratteristiche

L'articolo 32 del D.L. 73/2021 reintroduce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

L'importo stanziato dal legislatore per finanziare la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI

## **Soggetti beneficiari**

Il credito d'imposta può essere destinata a favore di:

- soggetti esercenti attività d'impresa;
- soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI

## Caratteristiche oggettive

Le spese che possono essere ammesse al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (comprese le attività di sanificazione effettuate in economia;
- la somministrazione di tamponi ai lavoratori e collaboratori (ma non i test sierologici al momento);
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

# PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI

## Misura e modalità di utilizzo del credito spettante

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del credito d'imposta, questo può essere:

- utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d'imposta di sostenimento delle spese(quindi periodo d'imposta 2021);
- utilizzato in compensazione orizzontale ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

# NUOVI TERMINI PER LE NOTE DI VARIAZIONE IVA

L'articolo 18 del D.L. 73/2021 introduce una sostanziale modifica all'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali.

Il cessionario/committente ha la possibilità di emettere una nota di variazione finalizzata al recupero dell'iva a suo tempo versata, in relazione al credito vantato per il corrispettivo, in tutto o in parte, non riscosso a partire dalla:

- data in cui il creditore viene assoggettato ad una procedura concorsuale;
- data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito;
- data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

# NUOVI TERMINI PER LE NOTE DI VARIAZIONE IVA

Inoltre, il nuovo comma 10-bis dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972 prevede che il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.